



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 02/04/2002**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2002, n. 274

Approvazione del piano regionale "Profilassi del Carbonchio Ematico - Vaccinazione obbligatoria degli animali ricettivi in alcuni comuni della Regione Puglia.

L'Assessore alla Sanità Dott. Salvatore MAZZARACCHIO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Veterinario Regionale, e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente di Settore riferisce quanto segue:

Negli ultimi anni in alcune zone del territorio della provincia di Foggia e di Bari si sono manifestati focolai di carbonchio ematico e, tutt'oggi, perdura il rischio di ricomparsa dell'infezione in quanto sussistono le condizioni ambientali favorevoli al contagio;

E' necessario, pertanto, predisporre un piano organico di profilassi vaccinale anticarbonchiosa a completamento delle norme di Polizia Veterinaria adottate nelle località ove siano stati individuati focolai di Carbonchio Ematico o che presentino notevole rischio di diffusione;

L'attuazione del piano anzidetto corrisponde ad esigenze di tutela del patrimonio zootecnico e, trattandosi di malattia trasmissibile all'uomo, anche di tutela di salute umana;

Il Ministero della Sanità con nota prot. n. 600.7/24461 del 11/12/01, autorizza l'emanazione di apposito provvedimento per l'attuazione a scopo profilattico preventivo degli interventi vaccinali anticarbonchiosi sugli animali ricettivi presenti nelle zone considerate a rischio di infezione;

Pertanto:

sentite le AA.UU.SS.LL. interessate;

visti gli artt. 68 e 119 del regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. dell'08/02/1954 n. 320;

visto l'art. 3 della legge 23/01/1968, n. 34;

Risulta necessaria ed inderogabile l'approvazione del piano allegato ed una immediata applicazione da parte dei servizi interessati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.**

Non comporta alcun mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione:

Inoltre, il presente schema di provvedimento non comporta spese in relazione al Fondo Sanitario Regionale e quindi non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del Fondo in parola assegnata a ciascuna Azienda Sanitaria o Ospedaliera.

Il Dirigente del Servizio Veterinario  
Dr. Francesco Fucilli

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 7/97, art. 4, comma4, lettera a)

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrato propone alla giunta l'adozione del conseguente atto finale,

## LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

Di fare proprie le considerazioni esposte dall'Assessore alla Sanità nella relazione sopra illustrata, riconoscendo la necessità di intervenire con la massima incisività e tempestività alla lotta contro il carbonchio ematico, allo scopo di conseguire al più presto l'eradicazione del focolaio dal territorio regionale;

- Di approvare il piano regionale "Profilassi del carbonchio ematico - Vaccinazione obbligatoria degli animali recettivi allevati in alcuni Comuni della Regione Puglia" di cui all'allegato (A), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

- Di dare mandato ai Direttori Generali delle aziende UU.SS.LL., i veterinari ufficiali, i Sindaci dei Comuni interessati, gli agenti della Forza Pubblica, ognuno per le proprie competenze, di dare applicazione al piano suddetto.

- Di dare mandato al dirigente del servizio Veterinario Regionale, previa acquisizione dei competenti pareri del Ministero della salute e del Centro di Referenza Nazionale per il carbonchio ematico dell'Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata, di confermare con atto dirigenziale i territori in cui effettuare la profilassi vaccinale o individuarne di nuovi, modificando l'articolo 1 dell'allegato Piano Regionale per la profilassi del carbonchio ematico degli animali.

- Di dare mandato al dirigente del servizio Veterinario Regionale, con la medesima procedura di cui al punto precedente, ad emanare un provvedimento di sospensione della attività di vaccinazione anticarbonchiosa nei casi in cui si renda necessario.

- Di fare pubblicare la presente deliberazione, in forma integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto  
ALLEGATO A

PIANO REGIONALE: Profilassi del carbonchio ematico -  
Vaccinazione obbligatoria degli animali recettivi allevati in alcuni Comuni  
della Regione Puglia.

Art. 1

E' resa obbligatoria la vaccinazione anticarbonchiosa per tutti i bovini, gli equini, gli ovini ed i caprini esistenti nei sottoindicati territori:

A.U.S.L. FG/1

Comune di San Severo: (località c.da Brancia);

Comune di Serracapriola: (az. Radatti), (az. Marini), (az. Di Gianvito);

Comune di San Marco in Lamis: (località c.da Tre Cercole, c.da Monte Granato e c.da Difesa San Matteo);

Comune di Vieste: (località c.da Valle Grassa, c.da Servigliano e c.da Piano Piccolo);

Comune di Sannicandro Garganico: (località c.da Difensuola);

Comune di San Giovanni Rotondo: (località c.da Castellere, c.da Monte Calvo e c.da Pontone Longo);

Comune di Carpino: (località C.da Difesa);

A.U.S.L. FG/2

Comune di Monte Sant'Angelo (località Spigno)

A.U.S.L. FG/3

Comune di Bovino (c.da Serra del Vento, c.da Salecchia, c.da Monte Castro, c.da Casale, c.da Radogna, c.da Mura degli archi, c.da cappuccini, c.da Impisi)

A.U.S.L. BA/5

Comune di Turi (c.da Sammichele 64)

Al medesimo obbligo di vaccinazione sono sottoposti bovini, equini, ovini e caprini esposti al pericolo di contagio a, seguito dell'insorgenza di focolai in Comuni delle provincie di Bari e Foggia diversi da quelli sopra indicati. In tal caso le Aziende sanitarie procedono autonomamente alle determinazioni del caso.

Art. 2

Gli interventi vaccinali avranno inizio dal primo marzo al 30 aprile di ogni anno. Gli animali dovranno essere sottoposti ad un secondo intervento vaccinale entro 14-21 giorni dal precedente.

### Art. 3

I bovini, gli equini, gli ovini ed i caprini introdotti nei territori di cui all'articolo 1 che non risultassero sottoposti a trattamento immunizzante anticarbonchioso da meno di sei mesi dovranno essere vaccinati non oltre il decimo giorno dall'arrivo, anche se in periodo diverso da quello previsto all'articolo 2.

### Art. 4

Gli animali vaccinati potranno essere trasferiti dai ricoveri ove si trovano dopo un periodo di almeno quindici giorni dal primo intervento vaccinale, al fine di una efficace protezione.

### Art. 5

Le operazioni di vaccinazione saranno eseguite dai veterinari ufficiali, competenti per territorio e/o da veterinari libero professionisti appositamente autorizzati dai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL.. Le prestazioni dovute ai veterinari libero professionisti per l'esecuzione degli interventi vaccinali, saranno corrisposte nella misura e con modalità previste dalla normativa di cui al D.M. 08/08/88 n. 476.

### Art. 6

Le Aziende UU.SS.LL. interessate dovranno provvedere autonomamente all'acquisto dei relativi presidi immunizzanti.

### Art. 7

Dell'avvenuta vaccinazione i veterinari operatori dovranno dare notizia, in duplice copia, al Responsabile Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L., territorialmente competente, mediante gli appositi mod. 12 previsti dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria. Il Responsabile del servizio invierà, entro la prima decade di luglio 2002, al Servizio Veterinario Regionale, i prospetti riepilogativi di ciascuna Azienda U.S.L. unitamente ad una copia del mod. 12 sopracitati.

### Art. 8

Le spese conseguenti al presente provvedimento gravano sui bilanci delle unità sanitarie locali interessate, che le imputeranno sulla quota del fondo sanitario - parte corrente (quota indistinta).

### Art. 9

I Direttori Generali delle aziende UU.SS.LL., i Veterinari ufficiali, i Sindaci dei Comuni interessati, gli Agenti tutti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente piano.

### Art. 10

Con atto dirigenziale del servizio Veterinario Regionale, previa acquisizione del competente parere del Ministero della salute del Centro di Referenza Nazionale per il carbonchio ematico dell'Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata, vengono apportate eventuali modifiche ai territori di cui all'articolo 1, per i casi non previsti dal medesimo articolo.